



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/06/2007

=====

ADDI' 12/06/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Fleetro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMILLI	Yannimo	Vice presidente	NICHELANGELO	Mario	"
ALICONE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Mario	"	RODANO	Giulia	"
COSCA	Silvia	"	ESALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: COSCA - DE ANGELIS - DI STEFANO - FICHERA - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 402

Oggetto:

Rideterminazione della misura dell'indennità di residenza prevista dall'art.1 della legge della Regione Lazio 20 agosto 1979, n.88 "provvidenze a favore dei farmacisti rurali".



402 12 GIU. 2007 lu

Oggetto: Rideterminazione della misura dell'indennità di residenza prevista dall'art.1 della legge della Regione Lazio 20 agosto 1979, n. 58 "provvidenze a favore dei farmacisti rurali".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità di concerto con l'Assessore al Bilancio Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA la legge della Regione Lazio 20 agosto 1979, n. 58 concernente "provvidenze a favore dei farmacisti rurali" con la quale vengono determinate le misura delle indennità di residenza;

VISTE le LL.RR. nn. 27 e 28 del 28.12.2006;

CONSIDERATO che, in funzione dell'interesse pubblico di assicurare l'assistenza farmaceutica ad ogni cittadino, le farmacie rurali sono di norma collocate sul territorio regionale in località inderogabilmente prestabilite ove una pur ridotta popolazione residente ha considerevoli difficoltà ad accedere al farmaco;

CONSIDERATO INOLTRE che l'attuale sistema del servizio farmaceutico consente di garantire la capillarità della rete delle farmacie sul territorio e la presenza di un presidio del Servizio sanitario nazionale prontamente ed agevolmente disponibile in zone spesso prive di molti servizi pubblici;

RITENUTO che le farmacie rurali, soprattutto quelle istituite in località particolarmente disagiate con un esiguo bacino di utenza, hanno sovente difficoltà ad assicurarsi una congrua gestione economico-finanziaria;

PRESO ATTO che la generalizzata situazione di difficoltà economica, unitamente agli interventi adottati nel settore farmaceutico, risulta particolarmente gravosa per quelle farmacie che non hanno la possibilità e i mezzi per autoalimentarsi in modo efficace, ad esempio incrementando altri settori di vendita;

RILEVATO che la consapevolezza del ruolo ricoperto dalle farmacie rurali e delle difficoltà a cui sono soggetti i farmacisti rurali per assicurare la continuità del servizio anche tramite turni tanto defaticanti quanto scarsamente remunerativi, ha costantemente indotto sia il Legislatore nazionale che quello regionale alla predisposizione di particolari forme di tutela;

CONSIDERATO nello specifico, che l'indennità di residenza, è stata prevista dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1979, n. 58 proprio al fine di superare le



402 12 GIU. 2007 *du*

predette problematiche e di consentire alle farmacie rurali di assicurare comunque i medesimi standards qualitativi di servizio delle altre farmacie;

CONSIDERATO inoltre che tale indennità dalla data della sua determinazione non ha mai subito aggiornamenti e pertanto risulta incongrua;

VALUTATA la necessità di aggiornare graduatamente tale indennità di residenza sulla base dell'incremento del costo della vita;

PRESO ATTO che tale incremento risulta essere pari all'aumento del 128,7% sulla base del calcolo dell'indice dei prezzi per la rivalutazione monetaria rilevati dal sito ISTAT;

RITENUTO NECESSARIO di aggiornare, seppur graduatamente tale indennità, anche in funzione dello stanziamento che per il 2008 verrà calcolato prendendo come base di calcolo l'incremento ISTAT aggiornato a tutto il 2007;

CONSIDERATO infine che, a partire dal 2008, lo stanziamento aggiuntivo varierà in funzione dell'incremento ISTAT e delle variazioni del numero delle farmacie interessate;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

#### DELIBERA

- di autorizzare la rideterminazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 agosto 1979, n. 58 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT, nella misura calcolata sulla base dell'indice dei prezzi per la rivalutazione monetaria rilevata dal sito ISTAT del 128,7%, per una somma totale di € 301.445,56, secondo il seguente prospetto:



402 12 GIU. 2007 *llg*

Farmacia 0-1000 abitanti	da € 1.549,37 a € 3.543,41
Farmacia 1001-2000 abitanti	da € 1.032,91 a € 2.362,27
Farmacia 2001- 3000 abitanti	da € 516,46 a € 1.181,14

- Con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Sociale si provvederà ad adottare tutti i provvedimenti connessi all'attuazione del presente atto ed all'impegno ed erogazione dello stanziamento aggiuntivo di € 301.445,56 che graverà sul capitolo n. H11550 del Bilancio regionale esercizio finanziario 2007.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

27 GIU. 2007

